

Pubblicato il 09/04/2020

N. 02659/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01691/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2020, proposto da

Ivri S.p.A., Biks Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Enzo Robaldo e Paolo Ziotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Axitea S.p.A., Trenord S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 27.993 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato il 12 novembre 2019 e notificato a IVRI S.p.A. e a Biks Group S.p.A. il 16 dicembre 2019, a conclusione del procedimento I/821, con cui l'AGCM: (i) ha

accertato a) che le società Allsystem S.p.A., Coopservice S.Coop.p.A., Italpol Vigilanza S.r.l. e MC Holding S.r.l., IVRI S.p.A., SKIBS S.r.l. e Biks Group S.p.A., Sicuritalia S.p.A. e Lomafin SGH S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avente la finalità di condizionare gli esiti di talune gare per i servizi di vigilanza attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti; (ii) ha ordinato alle parti di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata e iii) ha inflitto a IVRI e a Biks (oltreché a Skibs s.r.l.) in solido tra loro un'ammenda di importo pari ad Euro 5.488.998, nonché

- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi in particolare:

- 1) il provvedimento dell'AGCM n. 27.044 del 21 febbraio 2018, recante Comunicazione di avvio del Procedimento di infrazione;
- 2) il provvedimento dell'AGCM n. 27.192 del 29 maggio 2018 di estensione oggettiva del procedimento e
- 3) la nota AGCM del 4 giugno 2019, recante Comunicazione delle risultanze istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 2139/2020;

Visti l'art. 55 cod. proc. amm. e l'art. 84, comma 2, d.l. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che con memoria del 3 aprile 2020 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Ritenuto che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento, compensando le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) prende atto della rinuncia all'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO